



COMUNE di MONTEGALLO
Provincia di Ascoli Piceno
Frazione Balzo – Piazza Taliani n.5
63094 MONTEGALLO
Telefono 0736 806122 – Fax 0736 806102
e-mail: infoposta@comune.montegalzo.ap.it

ORDINANZA

Registro Generale n.53 del 27/10/2020
Registro Particolare n.53 del 27/10/2020

OGGETTO: Annullamento ordinanza-ingiunzione n.52/2020. Verbale amministrativo nr. 12/2020 Carabinieri Forestali

IL SINDACO

VISTA la nota prot. 1144 del 10/10/2020, acquisita al Protocollo di questo Ente al n. 5247 in data 10/10/2020, con la quale il Raggruppamento Carabinieri Parchi Stazione “Parco” di Montegalzo trasmetteva il Verbale di Constatazione di illecito amministrativo Reg. Stazione n.12/2020 (33802) elevato a carico di:

- [redacted] nato a [redacted] il [redacted] e residente a [redacted] in [redacted] (trasgressore);
- [redacted] con sede legale in [redacted], [redacted] – P.IVA [redacted] (obbligato in solido);

per aver monticato capi ovini in assenza del Mod. 7 o in presenza di Mod.7 non corrispondente ai capi trasferiti;

ACCERTATO che gli interessati di cui sopra ospitavano nello stazzo ubicato in loc. “Fonte del Portone – Monte Torrone” n.5 capi ovini identificati rispettivamente con i codici [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted] non ricompresi nell’elenco allegato al relativo modello 7 rilasciato per la monticazione;

CONSIDERATO che:

- l’art. 6 c. 3 della L. 218/88 stabilisce che “*Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sono soggetti a sanzioni amministrativa pecuniaria, da lire cinquecentomila a lire duemilionicinquecentomila.*”
- l’art. 42 c. 1-2 del D.P.R. 320/54 Regolamento di Polizia Veterinaria, stabilisce che “*1. Gli animali che si spostano per l'alpeggio o per la transumanza (monticazione) devono essere visitati dal veterinario comunale entro i tre giorni precedenti la partenza. 2. Il veterinario comunale, in seguito al risultato favorevole della visita, rilascia il certificato di origine e di sanità conforme al mod. n. 7 allegato al presente regolamento.*”;
- l’art. 3 della L.R. Marche n. 33/98 stabilisce che “*Le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 1, comma 1, sono delegate ai Comuni, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, o subdelegate, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), ai comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni.*”;

PRESO ATTO che con il sopracitato verbale viene contestato ai sopraindicati la violazione dell’art. 42 c.1-2 del D.P.R. 320/54;

CONSIDERATO che l’art. 9 comma 1 della Legge Regionale Marche n.33/1998 stabilisce che “*Per le violazioni che importino la sola sanzione pecuniaria, è ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per colui*

che lo effettua, di una somma pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, del doppio del minimo della sanzione prevista, oltre le eventuali spese di notificazione, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notificazione del verbale di accertamento.”;

CONSIDERATO che l'art. 16 della Legge 24 novembre 1981, n.689 reca “È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.”

PRESO ATTO che il Verbale di Constatazione Reg. Stazione n.12/2020 (33802) risulta notificato in data 22/09/2020 e pertanto, il termine ultimo per procedere al pagamento della sanzione risulta essere 21/11/2020;

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, si è proceduto in data 26/10/2020 ad emettere ordinanza ingiunzione n.52 nei confronti del trasgressore e dell'obbligato in solido, nonostante che il termine dei 60 giorni dalla notificazione del verbale previsto dagli articoli summenzionati non fosse trascorso;

RITENUTO, pertanto, opportuno annullare l'Ordinanza Ingiunzione n.52 del 26/10/2020 per quanto sopra esposto ai sensi dell'art.21-nonies della L. 241/90;

RICHIAMATI gli art. 11 e 18 della L.R. n° 33/1998 che disciplina le sanzioni amministrative di competenza regionale;

RICHIAMATI gli art.21-octies e 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n.241;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,

L'ANNULLAMENTO dell'Ordinanza Ingiunzione n.52 del 26/10/2020, notificata al Sig. [REDACTED] sopra generalizzato, nella sua qualità di trasgressore, e alla Ditta [REDACTED], sopra generalizzata, in qualità di obbligato in solido, in quanto il termine di pagamento non è ancora cessato.

AVVISA

Che contro la presente ordinanza gli obbligati possono proporre opposizione al Tribunale di Ascoli Piceno entro 30 giorni dalla data di notificazione, ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n°150/11 e s.m.i..

DISPONE

Che la presente ordinanza venga notificata ai soggetti sopra identificati, che sia pubblicata all'albo pretorio on-line per 30 gg. previo oscuramento dei dati sensibili degli obbligati e sia trasmessa:

- al Raggruppamento Carabinieri Parchi Stazione “Parco” di Montegalloy;
- all'Ufficio Ragioneria del Comune per l'adempimento alle disposizioni contenute nell'art. 11 della L.R. n° 33/1998 e s.m.i.;
- all'Ufficio Amministrativo e Finanziario del Comune per l'accertamento del versamento della sanzione di cui sopra e se del caso per l'avvio della riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per l'esazione delle imposte dirette.

Montegalloy, li 27/10/2020

Il Sindaco
Sergio Fabiani

